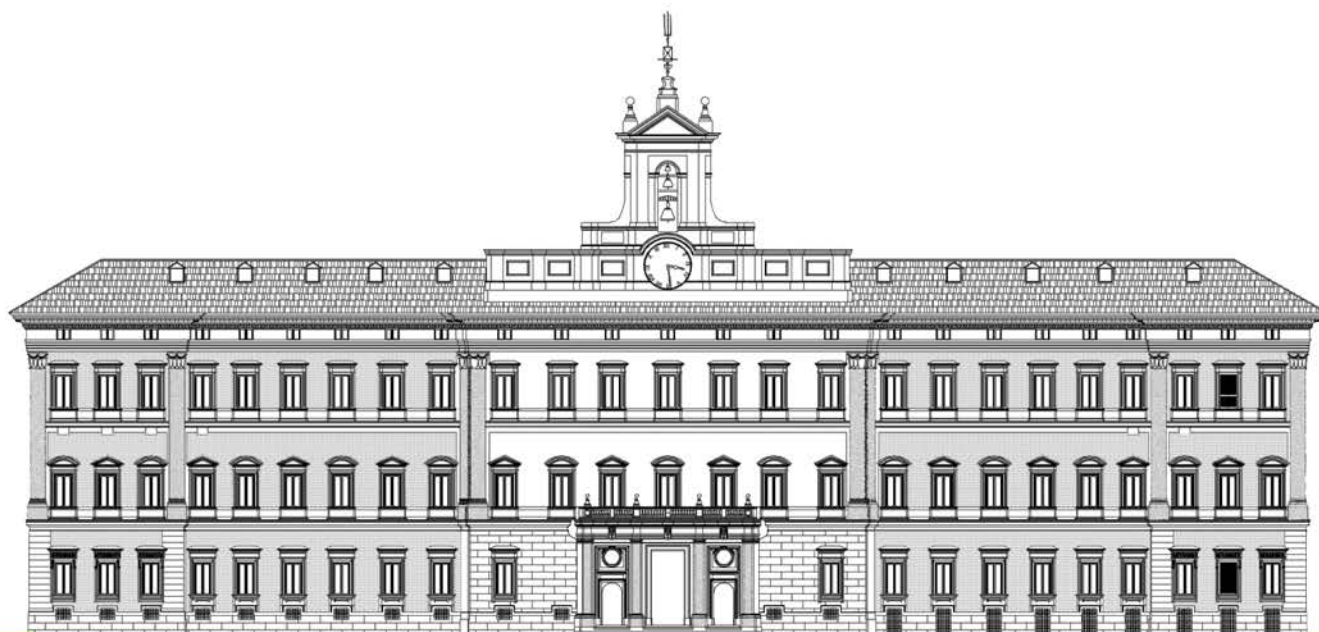




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3104

Rilancio dei settori agricoli in crisi
e razionalizzazione delle strutture ministeriali

(Conversione in legge del D.L. n. 51/2015)

N. 213 – 21 maggio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3104

Rilancio dei settori agricoli in crisi
e razionalizzazione delle strutture ministeriali

(Conversione in legge del D.L. n. 51/2015)

N. 213 – 21 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3104

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Sani

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla XIII Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
RATEIZZAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE BOVINO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 9 -
CONTRATTI E CONDIZIONI PER LA CESSIONE DEL LATTE.....	- 9 -
ARTICOLO 3	- 11 -
RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO	- 11 -
ARTICOLO 4	- 14 -
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO	- 14 -
ARTICOLO 5	- 16 -
ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER LE IMPRESE AGRICOLE.....	- 16 -
ARTICOLO 6	- 20 -
RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	- 20 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante norme urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino

Normativa vigente: con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 è stata prevista la possibilità, per gli Stati membri, di incassare i prelievi (le cd. "multe") relativi all'ultima campagna lattiera 2014/2015^[1] in tre rate annuali di pari importo, riferite al periodo che comincia il 1° aprile 2014. La prima rata, corrispondente a 1/3 dell'importo complessivo dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2015, la seconda (sempre di 1/3) entro il 30 settembre 2016 e la terza, a saldo, entro il 30 settembre 2017. Ogni anno, entro i predetti termini, l'acquirente (o, in caso di vendite dirette, il produttore) versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Le norme² dispongono quanto segue.

Comma 1: il pagamento del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 può essere effettuato, su richiesta³, in tre rate annuali senza interessi, previa prestazione - da parte del produttore richiedente - di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai soggetti che abbiano già versato gli importi dovuti. In questo caso, infatti, l'Agenzia restituisce a tali soggetti una somma corrispondente ai due terzi dell'importo dovuto, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di analoga fideiussione bancaria a favore dell'Agenzia, a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017.

¹ Dal 31 marzo 2015 il regime delle quote latte non è più in vigore.

² Previste espressamente in applicazione del regolamento CE 595/2004, come modificato dal regolamento di esecuzione UE 517/2015.

³ Su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati.

Il testo precisa che la rateizzazione deve comunque avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013. Secondo tale disciplina, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare i 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in cui l'acquirente, in base alla vigente normativa (articolo 5, comma 6, del DL 49/2003), abbia sostituito il versamento del prelievo trattenuto con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria, AGEA entro il 30 settembre 2015 escute la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto.

AGEA, in tal caso, autorizza l'estinzione della fideiussione per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di analoga fideiussione bancaria.

Comma 2: le domande di cui al comma 1 devono essere presentate all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo gli importi superiori a 5.000 euro.

Comma 3: le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata è trattenuto dall'AGEA direttamente sulle somme versate ovvero garantite da fideiussione. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

Comma 4: in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

Comma 5: alle compensazioni finanziarie eseguite, per effetto delle rateizzazioni di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia⁴, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, entro il limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 147/2013.

Con il richiamato comma 243, è stata autorizzata la concessione di anticipazioni – a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ed entro il limite di 500 milioni di euro annui - sulle

⁴ Il meccanismo europeo delle quote latte ha previsto la responsabilità oggettiva degli Stati nazionali nei confronti dell'Unione europea nella corretta gestione del sistema, rendendoli direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende. Quest'ultimo viene quindi trattenuto dalla Comunità tramite corrispondenti decurtazioni dei trasferimenti per la Politica Agricola Comune. In particolare, la Commissione UE detrae agli Stati membri una somma (equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato) del Fondo FEAGA: gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese sostenute attraverso il FEAGA sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione UE sotto forma di rimborsi mensili (pagamenti mensili), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento. Il FEAGA opera in via diretta, nel senso che per le misure da esso finanziate non è contemplato il cofinanziamento nazionale.

quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale di determinati programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse anticipate vengono reintegrate al Fondo:

- per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato;
- per la parte nazionale, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

L'articolo 1, comma 669, della legge 190/2014 ha integrato il predetto comma 234, estendendo le anticipazioni del Fondo per le politiche comunitarie – oltre ai fondi strutturali, al FEASR e al FEAMP - anche alle “altre linee del bilancio dell'Unione europea”.

Si ricorda che ad ambedue i commi richiamati (243 e 669) non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari.

Comma 6: utilizzando le risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori ovvero dall'escussione delle fidejussioni, AGEA reintegra il Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie delle anticipazioni effettuate.

La relazione tecnica precisa, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, che per il 2014/2015 è previsto il superamento della quota assegnata all'Italia nella misura del 2 per cento circa, con un prelievo da versare all'Unione europea di circa 62 milioni di euro. Tale somma è ricavata dai dati forniti dell'AGEA sulla raccolta di latte realizzata sino al mese di gennaio 2015.

In particolare, il quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014-31 gennaio 2015, rettificato in base al contenuto di grasso, ammonta a 9.116.836,492 tonnellate, a fronte di 8.851.456,442 tonnellate per lo stesso periodo della campagna 2013/2014, con un aumento del 3 per cento. In quest'ultima campagna la quota nazionale garantita non è stata superata e le consegne si sono mantenute dell'1,55 per cento al di sotto del quantitativo nazionale garantito per le consegne. Anche tenendo conto delle vendite dirette, per le quali si è verificato un superamento di 73.000 tonnellate, il totale dei quantitativi commercializzati (consegne e vendite dirette), pari a 11.149.462 tonnellate, è stato inferiore dell'1 per cento rispetto al quantitativo totale garantito assegnato all'Italia dalla normativa europea, pari a 11.228.543 tonnellate. Peraltro nel mese di gennaio 2015 si è verificata un'inversione di tendenza nell'andamento delle consegne, che sono risultate leggermente inferiori alle consegne del mese di gennaio 2014.

Sulla base degli elementi forniti, la RT considera prudentiale l'ipotesi richiamata di superamento del quantitativo totale garantito per la campagna 2014/2015 non superiore al 2 per cento: in valore assoluto, si tratta di un esubero di 225.771 tonnellate che, moltiplicate per l'importo unitario del prelievo, pari a 278,3 euro/tonnellata, determinano un importo di 62.832.069 euro.

Considerato che la prima rata, pari ad un terzo del prelievo dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2015, l'importo da anticipare ammonterebbe a non più dei due terzi del prelievo totale da versare, cioè 41.888.046 euro.

Va altresì tenuto presente che un certo numero di debitori non potrà accedere alla rateizzazione, in base al comma 2 che esclude dal beneficio i soggetti che devono versare meno di 5.000 euro. Inoltre la procedura di rateizzazione viene attivata su richiesta dell'interessato e previa costituzione di un'idonea fideiussione bancaria; si può stimare quindi, in termini prudenziali, una copertura pari a non oltre 40 milioni di euro per l'intera operazione. A tali compensazioni negative si fa fronte mediante anticipazione del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Dalla norma, pertanto, non derivano effetti negativi aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che il nuovo utilizzo - previsto dal comma 5 - del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie appare suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente per le risorse del medesimo Fondo. Tale effetto di accelerazione sembrerebbe desumibile dal meccanismo di finanziamento previsto dal testo, posto in relazione con la normativa vigente in materia di pagamenti della politica agricola comune (PAC).

Infatti, per compensare i minori versamenti del prelievo dovuto dall'Italia, dovuti alle rateizzazioni in esame, la Commissione europea pratica una equivalente decurtazione delle quote del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) destinate all'Italia. L'AGEA, tuttavia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, provvede ugualmente ai pagamenti dovuti per la PAC e, a tal fine, fa ricorso alle anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Quest'ultimo sarà successivamente reintegrato, dalla stessa AGEA, utilizzando i versamenti dovuti dai produttori alle scadenze previste dal testo (settembre 2016 e settembre 2017). In sintesi, mentre l'esborso a copertura degli oneri (ossia l'anticipazione a valere sulle risorse del Fondo) avverrebbe nel 2015, la reintegrazione delle risorse anticipate avverrebbe alle scadenze previste dal testo per la rateizzazione, ossia nel 2016 e nel 2017.

Riguardo ai possibili effetti di cassa derivanti da tale meccanismo, e ai conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni tendenziali relative all'utilizzo, nella misura massima di 500 milioni di euro annui, del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie ai sensi della legge 147/2013 in precedenza richiamata.

A tal fine andrebbe altresì precisato se - come sembrerebbe desumibile dal testo (che tuttavia non reca un'esplicita indicazione in tal senso) - la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia avverrà integralmente nel 2015.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari delle norme in esame⁵, si osserva che essa è basata essenzialmente - come indicato dalla relazione tecnica - sui quantitativi di latte che, nella campagna di produzione aprile 2014-marzo 2015, hanno superato la quota nazionale consentita: moltiplicando tali quantitativi per l'importo unitario del prelievo⁶ si ottiene l'onere complessivo, equivalente – come detto - alla decurtazione finanziaria che la Commissione europea praticherà sulle risorse destinate all'Italia.

Pur prendendo atto che la relazione tecnica sottolinea la prudenzialità delle stime in essa contenute, andrebbe valutato se la formulazione adottata dal comma 5, ossia il riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie “nel limite complessivo” di 40 milioni di euro nel 2015, risulti compatibile con alcuni parametri utilizzati ai fini della valutazione dell'onere, che presentano margini di variabilità, suscettibili di influenzare l'impatto finanziario della rateizzazione. Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

- il prelievo oggetto di compensazione viene arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, mentre il calcolo indicato dalla stessa RT porterebbe ad un importo più elevato (circa 41,9 milioni di euro);
- in base al testo, la quantificazione riguarda un periodo di produzione di dodici mesi (aprile 2014-marzo 2015), mentre le stime contenute nella RT utilizzano dati di produzione limitati a dieci mesi (aprile 2014-gennaio 2015), presumibilmente per la mancanza di rilevazioni più aggiornate;

⁵ Ossia la quantificazione delle risorse necessarie per la compensazione delle rateizzazioni in esame.

⁶ Euro 278,3 per tonnellata.

- dalla stessa RT si evince che restano indefiniti, nell'ambito del procedimento di calcolo, due fattori che potrebbero peraltro ridurre gli effetti finanziari della rateizzazione: il numero dei soggetti che non accederanno alla rateizzazione o perché debitori di importi al di sotto della soglia indicata dal testo (5.000 euro) o perché non riterranno di attivare la procedura per altri motivi.

Sugli aspetti richiamati andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 5) si osserva che la disposizione prevede che agli effetti finanziari derivanti dalla rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato relativo alla campagna 2014-2015 si provveda, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per il 2015, mediante anticipazione delle somme spettanti ad AGEA a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie relative all'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013⁷, fermo restando il successivo reintegro del Fondo medesimo da parte di AGEA in misura equivalente alle anticipazioni effettuate⁸.

Ciò posto, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla conformità, nel caso di specie, dell'utilizzo del citato Fondo di rotazione rispetto alle finalità e alle procedure concernenti il successivo reintegro al Fondo stesso delle somme eventualmente anticipate, così come delineate dalla citata norma di autorizzazione.

Si ricorda che le somme da versare al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti

⁷ Tale ultima disposizione stabilisce che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonché dei programmi complementari di cui al precedente comma 242 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

⁸ Tale reintegro avrà luogo a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fidejussioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.

nazionali" (cap. 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), ammontano a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2015, a 4,45 miliardi di euro nell'anno 2016 e a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2017.

ARTICOLO 2

Contratti e condizioni per la cessione del latte

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 1: viene stabilito che per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione lattiera (1° aprile 2014-31 marzo 2015), l'eventuale residuo ancora disponibile dopo che siano state effettuate le restituzioni di cui all'articolo 9, comma 3, del DL 49/2003^[9] viene ripartito tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo ulteriori specifici criteri di priorità indicati dal testo (fra i quali si segnala l'accesso alla compensazione anche per i produttori di latte che abbiano ecceduto la propria quota individuale di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento).

La relazione tecnica sottolinea che tale restituzione del prelievo versato in eccedenza potrà essere effettuata soltanto qualora vi sia la disponibilità di fondi.

Comma 2: si prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del DL 1/2012 (disciplina dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari), i costi medi di produzione del latte crudo siano elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)¹⁰, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole.

Comma 3: vengono inasprite le sanzioni previste dall'articolo 62 del DL 1/2012 per le violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura contenuta nel medesimo articolo. Viene inoltre novellato il comma 8 del predetto articolo, prevedendo che le segnalazioni di irregolarità rivolte all'Autorità garante per la concorrenza possano provenire non più soltanto da "qualunque soggetto interessato", ma anche dall'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Viene infine integrato il comma 9 del medesimo articolo, disponendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle predette sanzioni – già destinati

⁹ Tale norma disciplina i criteri di ripartizione del prelievo imputato in eccesso ai titolari di quote che abbiano versato il prelievo.

¹⁰ Si ricorda che l'ISMEA è un ente pubblico economico che realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari per le imprese agricole e le loro forme associate. Fra le principali entrate dell'Istituto si ricordano: le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti dell'Unione europea; le rendite del proprio patrimonio; i corrispettivi per la cessione di servizi; eventuali ulteriori contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici o privati. L'ente non rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

a legislazione vigente sia al Fondo delle sanzioni dell'Antitrust sia al finanziamento di iniziative nel settore agroalimentare – possano essere destinati, nel caso delle violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 190/2014.

In proposito la relazione tecnica afferma che l'Autorità garante della concorrenza, nel trasferire le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, dovrà precisare la causale della sanzione per consentire una corretta destinazione delle somme secondo le disposizioni di legge.

Si ricorda che il citato comma 214 ha istituito il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario presso il Ministero delle politiche agricole, con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di accesso al contributo e le quote di partecipazione alle singole operazioni devono essere definiti con apposito decreto ministeriale.

Si segnala che la dotazione del Fondo viene rideterminata sulla base dei successivi articolo 4, comma 3, e articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame.

Comma 4: viene integrato l'articolo 1, comma 214, della legge 190/2014 (v. sopra) prevedendo che con il decreto di definizione dei criteri di accesso al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario possa essere previsto - a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo - anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica per il miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché il finanziamento di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari.

Comma 5: viene disposto che all'attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la previsione di cui al comma 1 (estensione della facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno ecceduto la propria quota individuale di oltre il 6 per cento), pur consentendo l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari, si tradurrà in un mancato trattenimento da parte dell'AGEA di somme il cui importo, non essendo prevedibile, non è stato computato ai fini dei saldi di finanza pubblica. Pertanto la norma non produce effetti sui saldi medesimi.

La norma, inoltre, non incide sulla capacità dello Stato di rivalersi sui produttori rispetto alle somme dovute in caso di superamento della quota: infatti, la stessa riguarda solo le somme eventualmente eccedenti, che la normativa vigente consente all'AGEA di trattenere.

Riguardo al comma 2 (elaborazione dei dati, da parte dell'ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura, sui costi medi di produzione del latte) la RT precisa che tali attività sono già svolte nell'ambito dei compiti istituzionali dei due enti.

In ordine al comma 3 (inasprimento delle sanzioni pecuniarie; facoltà di segnalazione delle violazioni da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

destinazione degli introiti delle sanzioni anche al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario), la RT precisa che tale nuova destinazione si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente e non comporta effetti rilevanti ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 (estensione delle finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario), la RT sottolinea che non viene modificato il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto secondo la RT dalle norme in esame non derivano – tenuto anche conto della clausola di invarianza di cui al comma 5 - effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere che dalle norme in esame possa derivare un'accelerazione della spesa non scontata nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente. Si fa riferimento, in particolare, al comma 3, lett. *d*), e al comma 4, che estendono le possibilità di utilizzo sia degli introiti delle sanzioni sia delle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

Riguardo al comma 2, che attribuisce compiti ulteriori all'ISMEA e al Consiglio per la ricerca in agricoltura, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari dovuta alla circostanza che dette funzioni sono già svolte dai predetti organismi a legislazione vigente. Si assume, inoltre, che analoga neutralità finanziaria possa essere associata al comma 3, lett. *c*), pure in assenza di un'esplicita indicazione della relazione tecnica in tal senso. Ciò in quanto la norma ha carattere facoltativo: essa, infatti, attribuisce all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari la facoltà di segnalare all'Autorità antitrust le violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura.

Su tali aspetti appare comunque opportuno acquisire una conferma del Governo.

ARTICOLO 3

Riordino della disciplina sulle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario

Normativa vigente: l'articolo 12 del D. Lgs. 173/1998 ha introdotto le organizzazioni interprofessionali (OI), intese quali associazioni riconosciute che raggruppano organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti

agricoli. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto. Le OI svolgono funzioni di coordinamento delle immissioni sul mercato, nonché di trasparenza della produzione e valorizzazione dei prodotti. Le OI possono essere costituite dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli (sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi rappresentati nel CNEL). Il Ministero delle politiche agricole svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali. È prevista la possibilità di estendere le regole delle OI anche alle imprese non aderenti, sempreché le OI dimostrino di rappresentare determinate percentuali della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale. Le OI possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati.

Le norme abrogano l'articolo 12 del D. Lgs. 173/1998, riproducendo in parte la disciplina in esso contenuta; introducono norme di attuazione della disciplina comunitaria in materia di organizzazione interprofessionale (contenuta nel regolamento UE 1308/2013^[11]); definiscono quest'ultima come “un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea”.

Le norme, inoltre, dispongono quanto segue.

Comma 1: l'organizzazione interprofessionale del settore lattiero caseario può essere riconosciuta a condizione che rappresenti almeno il 20 per cento delle attività economiche del settore.

Comma 2: può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero caseario, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore.

Comma 3: le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e per la promozione dei prodotti di filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese (v. successivo comma 4) agli operatori economici cui le medesime regole sono suscettibili di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale. Tali contributi obbligatori sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute, inoltre, possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità sopra richiamate.

Commi 4-6: il Ministero delle politiche agricole può disporre, per un periodo limitato e su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta, un'estensione ad altri soggetti operanti nel medesimo settore delle regole adottate da detta organizzazione. L'estensione delle regole comporta che queste si applichino a tutti gli operatori del settore, inclusi quelli

¹¹ “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”.

non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazioni, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. La vigilanza, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono affidati all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle politiche agricole. Gli introiti delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Comma 7: l'applicazione delle norme in esame viene estesa anche alle organizzazioni interprofessionali relative ad altri prodotti agricoli¹², purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 35 per cento del settore.

Comma 8: il Ministero delle politiche agricole è l'autorità nazionale competente per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali. Svolge i relativi compiti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 9: le norme sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario si applicano fino al 30 giugno 2020.

Comma 10: viene abrogato - come sopra detto - l'articolo 12 del D. Lgs. 173/1998, che ha disciplinato fino ad oggi le organizzazioni interprofessionali.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame è volto ad aggiornare la normativa nazionale rispetto alle nuove disposizioni del regolamento UE 1308/2013.

In particolare, vengono confermati i compiti già affidati al Ministero delle politiche agricole in ordine al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e alle funzioni di controllo. Viene inoltre confermata la possibilità (già prevista dall'articolo 12 del D. Lgs. 173/1998) di estendere le regole delle organizzazioni interprofessionali anche alle imprese non aderenti.

Riguardo alle funzioni affidate all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, la RT afferma che la struttura potrà svolgere i compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni (comma 6) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto già attualmente è impegnata sul territorio per i controlli nei confronti delle imprese del settore agroalimentare. Anche per tali disposizioni vale, comunque, la clausola di invarianza prevista dal comma 8 e riferita ai compiti affidati al Ministero per le politiche agricole.

¹² Di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013. Si tratta di cereali; riso; zucchero; sementi; luppolo; olio di oliva e olive da tavola; prodotti ortofrutticoli; banane; settore vitivinicolo; piante e prodotti della floricoltura; tabacco; carni bovine, suine, ovine e caprine; latte e prodotti lattiero-caseari; pollame; etc.

Con riferimento al comma 3, la RT precisa che l'accesso ad eventuali contributi pubblici è configurato solo come possibilità ed è volto ad abilitare le organizzazioni interprofessionali alla partecipazione ad eventuali bandi pubblici previsti dalla normativa vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le restanti disposizioni attengono a profili organizzativi o regolatori di soggetti privati e quindi non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che le norme in esame prevedono, al comma 3, la possibilità di richiedere agli operatori economici, ancorché non membri dell'organizzazione interprofessionale, contributi obbligatori collegati all'applicazione estesa (comma 4) delle regole interprofessionali. Tale previsione sembra suscettibile di determinare effetti di riduzione del gettito fiscale, tenuto conto che i contributi in esame appaiono obbligatori e deducibili dalla base imponibile delle imprese interessate. In proposito è necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo al comma 6, recante fra l'altro disposizioni in materia di utilizzo degli introiti da sanzioni, andrebbe confermato l'allineamento temporale fra l'acquisizione delle risorse (sanzioni pecuniarie) e il loro utilizzo per finalità di spesa (finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali). Ciò al fine di escludere effetti finanziari non previsti.

Infine, andrebbe acquisita conferma che l'accesso ai fondi pubblici previsto dal comma 3 sia possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Disposizioni per il recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario

Le norme istituiscono un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, ed 8 milioni per gli anni 2016 e 2017 (comma 1).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali¹³ sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

¹³ Adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Si dispone che il contributo deve essere erogato in modo da rispettare i limiti degli aiuti *de minimis* stabiliti dalla normativa europea, non superando, quindi, per ciascuna azienda, l'importo di 15.000 euro, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione (comma 2).

La copertura finanziaria dell'onere recato dalle norme in esame è disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190/2014¹⁴ (comma 3).

Tale ultima norma ha previsto l'istituzione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La finalità del Fondo quella di contribuire alla ristrutturazione del settore, anche in ragione del superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni sono finalizzate alla costituzione di un fondo di parte capitale per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, attraverso la concessione di aiuti alle aziende agricole, destinati a migliorare la produttività e la competitività delle medesime e a migliorare la qualità del prodotto.

La relazione tecnica evidenzia che le modalità di copertura adottate non impattano su impegni già assunti dal momento che non è stato emanato il decreto di riparto delle risorse Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, utilizzato per sterilizzare l'onere recato dall'articolo in esame.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 3) si osserva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (comma 1), con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si segnala che il

¹⁴ Legge di stabilità 2015.

suddetto Fondo (cap. 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità e che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il suo utilizzo non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del Fondo medesimo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto. Su tale ultimo aspetto si ritiene comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Si ricorda che, ai sensi della norma istitutiva, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario iscritti nel bilancio dello Stato ammontano a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

ARTICOLO 5

Accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole

Le norme prevedono quanto segue.

Commi 1 e 2: nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, che sono effettuati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), istituito ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 102/2004, ha l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione o di recupero per far fronte ai danni alle produzioni e alle strutture agricole e zootecniche colpite da calamità naturali o da eventi eccezionali. Il Fondo interviene entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Queste ultime – secondo quanto stabilito dallo stesso D. Lgs. 102/2004 - vengono stabilite nella legge finanziaria annuale¹⁵. Conseguentemente agli articoli 1 e seguenti del richiamato decreto legislativo non sono stati ascritti effetti finanziari.

Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020,

¹⁵ In particolare, alla dotazione finanziaria del Fondo destinata agli incentivi assicurativi si provvede tramite la tabella D allegata alla legge finanziaria (riguardante il rifinanziamento delle misure di sostegno dell'economia – oggi tabella E della legge di stabilità), mentre per gli interventi di natura indennizzatoria si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C della stessa legge finanziaria (oggi tabella C della legge di stabilità).

le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

Comma 3: per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Alla relativa copertura finanziaria si provvede:

- per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione (1 milione di euro) del Fondo per il rilancio del settore lattiero caseario istituito con la legge di stabilità 2015¹⁶;
- per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione (10 milioni di euro) del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del MIPAAF in esito all'attività di ricognizione dei residui passivi perenti di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del DL 66/2014.

L'articolo 49 del DL 66/2014 ha previsto un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato corrispondenti a residui andati in perenzione agli effetti contabili, al fine di consentire la cancellazione di quelli non più esigibili dai terzi - per il venir meno dei presupposti dell'obbligazione giuridica sottostante - e la conseguente iscrizione delle corrispondenti somme quali nuovi stanziamenti in bilancio. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 49, si è provveduto alla costituzione, con le predette somme, di fondi da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio [lettere a) e b)]. In base alla lettera d) del medesimo comma 2, per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni e agli altri enti territoriali le operazioni di cui all'articolo 49 vengono effettuate con il concorso degli stessi enti interessati. Le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale in appositi fondi di bilancio da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

Si ricorda che alle predette norme non sono stati ascritti – a suo tempo – effetti finanziari.

Comma 4: all'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 consentono l'estensione delle fattispecie nelle quali è consentito l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale alle imprese agricole, con particolare riferimento alle imprese che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali occorsi nel 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Tali imprese

¹⁶ Articolo 1, comma 214, della legge 190/2014.

potranno quindi beneficiare degli strumenti messi a disposizione con il Fondo: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso; contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Gli interventi, attuati nell'ambito del disposto dell'articolo 5 del D. Lgs. 102/2004, trovano copertura - come esplicitato dal comma 4 - nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le nuove disposizioni non comportano quindi effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che la copertura della spesa per tali interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 311/2004, è a carico del Fondo per la protezione civile. La Protezione civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia provvede quindi a riassegnare la somma integrando il capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione dello stesso Ministero. Successivamente, su richiesta del Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole (la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole), il Ministero dell'economia provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di tesoreria del Fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali.

Con riferimento al comma 3, la RT conferma quanto previsto dal testo, ossia che l'integrazione della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della xylella fastidiosa (1 milione di euro per il 2015 e 10 milioni per il 2016) viene effettuata, per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario e, per l'anno 2016, a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del DL 66/2014. Quest'ultimo reca le necessarie disponibilità.

Al riguardo andrebbe chiarito se gli effetti di cassa derivanti dall'utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, Fondo per il rilancio del settore lattiero caseario, Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole) risultino coerenti con le previsioni scontate a legislazione vigente.

Tale chiarimento appare opportuno, in particolare, per il Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del DL 66/2014, considerato che:

- alla norma in base alla quale il Fondo è stato a suo tempo costituito (articolo 49, comma 2, del DL 66/2014) non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi;
- il Fondo ha natura di conto capitale e, conseguentemente, potrebbe scontare effetti di cassa più distribuiti nel tempo rispetto a quelli derivanti dal nuovo utilizzo previsto dall'articolo 5, comma 3, in esame, che consente – fra l'altro - l'erogazione di contributi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 3) si osserva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'integrazione, in misura pari a 1 milione di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, si provveda, per l'annualità 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, e, per l'annualità 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014. Nel rinviare, per quanto concerne la copertura effettuata a valere sul Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, alle considerazioni già svolte in riferimento all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, si fa presente che il Fondo di conto capitale utilizzato con finalità di copertura per l'anno 2016 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità, come affermato anche nella relazione tecnica

allegata al disegno di legge in esame¹⁷. Sul punto appare opportuno acquisire un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse del citato Fondo di conto capitale non pregiudichi gli interventi già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui lo stesso è destinato.

Andrebbe, peraltro, acquisita una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla disposizione in commento, sia da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.

ARTICOLO 6

Razionalizzazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole

Normativa vigente: l'articolo 19 del DL 32/1995 ha disciplinato il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività residue della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud). Riguardo alle funzioni da trasferire al Ministero delle risorse agricole, il comma 5 ha stabilito che il Ministero provvedesse ai necessari adempimenti mediante un commissario ad acta. Gli oneri per i compensi del commissario e dei due consulenti giuridici - competenti per la definizione del contenzioso - sono stati posti a carico del Fondo in precedenza costituito (con il D. Lgs. 96/1993)¹⁸ per il trasferimento delle competenze della soppressa Agenzia.

Le norme sopprimono la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 32/1995. Le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole (comma 1). Le competenze attribuite da norme di legge al commissario ad acta si intendono riferite agli uffici del Ministero (comma 3).

Le norme sono espressamente finalizzate a "razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali".

¹⁷ Si rammenta che a tale specifica modalità di copertura si è già fatto ricorso nell'ambito del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU (art. 2), nonché della legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 217).

¹⁸ "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno".

Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole. Con il medesimo decreto (comma 2):

- vengono riassegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse;
- si provvede agli adempimenti relativi all'adozione del bilancio di chiusura della gestione;
- si provvede alla definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La relazione tecnica afferma che l'intervento proposto con il comma 1 mira a superare la gestione commissariale, in essere dal 1995, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue e per la razionalizzazione della spesa pubblica (nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività).

Con riferimento alle risorse umane da trasferire ai sensi del comma 2, la RT precisa che il personale attualmente in servizio presso la soppressa Agensud è composto da unità di ruolo del Ministero delle politiche agricole e da unità comandate dagli enti vigilati dallo stesso Ministero. Pertanto la riassegnazione non comporta oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento al personale comandato dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, la RT precisa che esso tornerà ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica.

Per quanto riguarda il commissario, il suo incarico cesserà con la soppressione dell'ente. Il rapporto giuridico con i due consulenti giuridici nominati seguirà le sorti dell'incarico del commissario, essendo questi consulenti dello stesso commissario e non dell'ente. Dall'attuazione delle richiamate disposizioni deriverà comunque un risparmio in relazione agli oneri amministrativi strettamente connessi alla funzione commissariale, attualmente gravanti sul bilancio del Ministero. In particolare, non sarà più dovuto il compenso del Commissario, pari a 75.386,18 euro annui lordi, mentre le risorse relative ai compensi dei due consulenti giuridici, pari a 35.911,31 euro annui lordi per ciascuno, saranno utilizzate, dall'amministrazione per le finalità previste dal DL 32/1995, con particolare riferimento all'attività di gestione stralcio del contenzioso dell'ex Agensud.

Si sottolinea inoltre che il recesso dal contratto di locazione dalla struttura attualmente a disposizione dell'ente, in vigore dal prossimo 30 giugno, comporterà un risparmio di circa 333.000 euro annui.

Al riguardo si osserva che - secondo quanto previsto dal testo e confermato dalla relazione tecnica - la chiusura della gestione commissariale dovrebbe avvenire a parità di effetti finanziari, tenuto conto che le risorse già attribuite al commissario vengono ora riassegnate al Ministero delle politiche agricole per lo svolgimento delle funzioni trasferite. In proposito andrebbe tuttavia chiarito:

- se il rientro del personale negli uffici e negli enti di provenienza possa incidere sulle dotazioni organiche delle strutture interessate, per esempio determinando posizioni soprannumerarie;
- se le risultanze del bilancio di chiusura, nonché la “definizione delle residue fasi liquidatorie” (incluso il contenzioso ex Agensud) possano essere riassorbite nella gestione finanziaria del Ministero senza determinare squilibri non previsti a legislazione vigente, anche con riferimento alle eventuali passività in essere. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione.